-COPIA

Delibera del Commissario N. **8**

in data **21-05-2018**

COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Commissario di Consiglio

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 -

☐ Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

☐ IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

☐ Ragioneria
☐ Tecnico
☐ Tributi/Personale
☐ Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

_____

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Moretti Susanna

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17:10,

presso questa Sede Municipale, nella Sala delle adunanze, il Commissario Prefettizio, Dott**. Luigi Vitetti**, nominato con provvedimento del Prefetto di Padova n. Fasc. 2367/2018 Area II del 17.02.2018, per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Borgo Veneto, ha adottato la Deliberazione in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Sig. **Carrarello Dr. Guido** Segretario Comunale Comunale.

.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Legge della Regione Veneto n. 06 del 16/02/2018, pubblicata sul BURV n.16 del 16/02/2018, i Comuni di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio sono stati fusi in un unico comune denominato Comune di "Borgo Veneto" a far data dal giorno 17 febbraio 2018;

VISTO il decreto del Prefetto di Padova, Fasc. n.2367/2018, Area II, con il quale è stato nominato il dott. Luigi Vitetti, Vice prefetto in servizio presso la prefettura di Padova, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Borgo Veneto, a decorrere dal 17 febbraio 2018 e fino all'elezione degli organi ordinari e a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario e ormai improrogabile approvare il bilancio di previsione 2018/2020 del neocostituito Ente, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti ad esso connessi nonché continuità ai servizi erogati dal Comune di Borgo Veneto ai propri cittadini, urgenze non compatibili con le tempistiche di elezione del nuovo organo di governo;

ACCERTATO, altresì, che, ad oggi, in assenza di previsioni precise in relazione all'ammontare dei trasferimenti statali e regionali che saranno erogati al neocostituito Comune di Borgo Veneto a seguito della fusione, si intende confermare le tariffe ed aliquote già vigenti nei rispettivi territori di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio fino a quando il nuovo organo di governo del Comune di Borgo Veneto non disporrà diversamente, anche alla luce delle ulteriori considerazioni che saranno elaborate sulla scorta degli importi dei suddetti trasferimenti statali e regionali corrisposti all'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune";

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto prodotta dal competente ufficio in relazione ai provvedimenti "*Tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali anno 2017*" degli enti soppressi agli atti;

APPURATO che, sulla base della sopracitata disposizione normativa e di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si intende confermare le tariffe e le aliquote già vigenti nei rispettivi territori di Grancona e San Germano dei Berici fino a nuove disposizioni da parte della nuova amministrazione comunale;

ATTESO che l'art. 42 comma 2) lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il Consiglio ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi ***"…con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"***;

DATO ATTO che il legislatore ha chiaramente attribuito la competenza a deliberare le aliquote dei tributi alla Giunta Comunale;

PUNTUALIZZATO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.)» a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la disciplina della nuova TA.S.I. è prevista nella citata legge all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

RILEVATO che il comma 683 prevede che spetti al consiglio comunale approvare le aliquote della TA.S.I., in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA:

1) la deliberazione consiliare n. 40 del 16/02/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nel Comune di Saletto;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,12%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	0,06%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,08%
Fabbricati rurali strumentali	0,08%

e di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

2) la deliberazione consiliare n. 04 del 30/01/2018, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nel Comune di Santa Margherita D'Adige:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	0,10%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

e di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3) la deliberazione consiliare n. 19 del 18/12/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nel Comune di Megliadino San Fidenzio:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	0,10%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

e di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

PRESO ATTO inoltre dei regolamenti TASI approvati con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale dai rispettivi comuni di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio, regolamenti che qui si intendono integralmente riportati;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 prevedendo l'esenzione dalla TA.S.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 prevedendo che presupposto della TA.S.I. è il possesso o la detenzione di fabbricati e aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 14 lett. c) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati "merce", costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 % e i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 14 lett. d) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevedendo che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- l'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 prevedendo che il nuovo termine perentorio per l'invio da parte dei Comuni delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale è fissato al 14 ottobre e non più al 21 ottobre;
- l'art. 1, commi 21, 22 e 23, della L. 208/2015, in base al quale a decorrere dal 1°gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016
  ;
- l'art. 1, comma 53 della L. 208/2015, che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, sia ridotta al 75 per cento;

VISTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile disciplinandone i nuovi requisiti per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado;

RITENUTO quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare le aliquote approvate con le rispettive deliberazioni nelle località di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio;

RILEVATO che in questo modo risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

CONSIDERATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) interviene sul comma 677 della Legge 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo di imposta 2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art.151 del D.Lgs n.267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvati nei tre territori comunali;

VISTO il Decreto Prefettizio con i poteri del Sindaco n. 01 del 26/02/2018, con cui è stato attribuito al rag. De Putti Alessandro l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, e di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI CONFERMARE** la deliberazione consiliare n. 40 del 16/02/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nel Comune di Saletto;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,12%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%

Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi	0,06%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,08%
Fabbricati rurali strumentali	0,08%

e di dare atto che l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

3. **DI CONFERMARE** la deliberazione consiliare n. 04 del 30/01/2018, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2018 nel Comune di Santa Margherita D’Adige:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%
Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi	0,10%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

e di dare atto che l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

4. **DI CONFERMARE** la deliberazione consiliare n. 19 del 18/12/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2018 nel Comune di Megliadino San Fidenzio

5. Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – art. 01 comma 10 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)	Riduzione base imponibile del 50%
Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi	0,10%
Per tutti gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

e di dare atto che l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5. **SI PRENDE** atto dei regolamenti TASI approvati con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale dai rispettivi comuni di Saletto, Santa Margherita D’Adige e Megliadino San Fidenzio, regolamenti che qui si intendono integralmente riportati;

6. **DI DARE ATTO** che il tributo deve essere versato alle scadenze stabilite dalla normativa;

7. **DI DARE ATTO** che sono state trasmesse telematicamente le deliberazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre di cui all’art.688 della L.147/2013, come modificata dall’art.1, comma 14 lett.e) della L.208/2015.

8. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune: www.comune.borgoveneto.pd.it

COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 -

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Lì, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Putti Alessandro

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:
□ che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel: Missione …….Programma……Titolo……del Bilancio di Previsione…….
□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Vitetti Dr. Luigi

IL Segretario Comunale
F.to Carrarello Dr. Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martini Antonella

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
  o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martini Antonella